



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DE PANFILIS - DI ROCCO"

Scuola dell'INFANZIA –PRIMARIA –SECONDARIA I GRADO –SECONDARIA II GRADO (IPSSOA)

S.S. 17 km 138.100 - 67037 Roccaraso (AQ)

Tel: +39 0864 62420 -Email: aqrh010008@istruzione.it - PEC: aqrh010008@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico AQRH010008 e C.F. 82000990661

Prot. n. 2268 del 24/02/2022

DISPOSIZIONI OPERATIVE

PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIFUMO

Art.1 Disposizioni

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 si dispone il **divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze esterne.**

Avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

Art.2 Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto.

Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art.3 Modalità di contestazione della violazione

Accertata l'infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

- Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.

- Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4;
Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318;
Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005;
Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005;
Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20;
Legge 16/01/2003 n.3 art. 51;
DPCM 23/12/2003;
Legge finanziaria 2005;
Decreto Legislativo n. 81 del 9-04-2008;
D.L. 104 del 12.09.2013;



LA DIRIGENTE
Cinzia D'Altorio